

Controlli e liti

Leo: interpelli a pagamento in un numero limitato di casi

I chiarimenti sulla riforma dello Statuto del contribuente sono arrivati nel corso di un convegno a Milano, promosso dall'Ancot

di Maria Carla De Cesari

18 Gennaio 2024

«Gli interpelli a pagamento saranno circoscritti a casi limitatissimi, per esempio nelle Map». Così il vice ministro all'Economia, Maurizio Leo, ha spiegato una delle novità contenute nel decreto legislativo di riforma dello Statuto del contribuente, il Dlgs 219/23.

Stampa

Il viceministro è intervenuto in apertura di un convegno dedicato alle novità fiscali, promosso dall'associazione dei tributaristi dell'Ancot, che si è svolto a Milano.

«La nuova disciplina degli interpelli - ha commentato Leo - ha suscitato fin dall'inizio molta discussione e perplessità. Tuttavia, in una logica di sistema occorre cercare di razionalizzare l'impegno e il lavoro del personale dell'agenzia delle Entrate che in questi anni è stato oberato dal compito di rispondere a una gran massa di interpelli, fino a 18mila. Molte volte si è trattato di questioni seriali».

Il numero ingente di domande impegna molte ore di lavoro e può comportare il rischio di commettere errori o sottovalutazione. Alla luce anche dei nuovi compiti dell'Agenzia delineati dalla riforma - si pensi solo alla cooperative compliance o all'obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo - occorre ripensare all'organizzazione per consentire al personale di essere in grado di gestire i nuovi istituti nel segno di un rapporto di lealtà nei confronti del contribuente. «Dobbiamo far ricorso - ha detto Leo - all'aiuto della tecnologia e allo strumento della semplificazione».

Per questo l'impegno dello Statuto è la predisposizione tempestiva di «circolari interpretative e applicative», in modo da costituire una guida per la generalità dei casi.

L'istituto dell'interpello è ora caratterizzato da un doppio binario. Le persone fisiche e i contribuenti di minore dimensione potranno avvalersi, per le richieste di consulenza, di una banca dati gratuita. Solo se non ci fosse una soluzione al quesito interpretativo, il contribuente potrà presentare istanza di interpello.

I contribuenti di maggiori dimensioni, invece, potranno presentare istanza di interpello in base all'articolo 11, comma 1 della legge 212/2000.

La previsione del versamento di un contributo cui è subordinata «in ogni caso» la presentazione dell'istanza di interpello (comma 3 dell'articolo 11) è funzionale a costituire una dote finanziaria per le iniziative di formazione del personale delle Agenzie. La misura e le modalità di corresponsione del contributo sono individuate con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze «in funzione della tipologia del contribuente, del suo volume d'affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto dell'istanza».

Il vice ministro Leo, che ha illustrato ai tributaristi dell'Ancot i capitoli e lo spirito della riforma, ha insistito sul fatto che l'interpello a pagamento sarà confinato a casi delimitati. «Per esempio, per questioni relative all'abuso del diritto, per vicende collegate a complicate operazioni di scissioni e fusioni. Non è stabilito che l'interpello per la cooperative compliance sarà a pagamento», ha concluso Leo.

Probabilmente la prossima settimana il Consiglio dei ministri esaminerà la versione finale del decreto sull'accertamento, in cui verranno definiti anche i tempi di operatività delle nuove regole sul contraddittorio generalizzato.